

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA
FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA.

* * *

Al fine di regolare la collaborazione reciproca in materia radio-televisiva, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica di San Marino e quello della Repubblica Italiana concordano sulla costituzione, per gli scopi di cui al successivo articolo 2, di una Società di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e la Società sammarinese di servizio pubblico che verrà designata dalla Repubblica di San Marino.

La partecipazione al capitale della Società sarà paritaria.

Articolo 2

Scopo istituzionale della Società di cui all'articolo 1 è la gestione in esclusiva del servizio di radio-diffusione circolare della Repubblica di San Marino nei settori radiofonico e televisivo. Essa potrà inoltre svolgere attività nel campo della produzione e commercio di programmi radiotelevisivi, nell'organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi, anche sviluppando rapporti con altri Enti e Società operanti nei settori predetti, e quant'altro verrà ritenuto utile a garantire l'economicità della gestione ed il raggiungimento dei fini societari.

Il Governo della Repubblica di San Marino non promuoverà e non favorirà, nel campo radio-televisivo, iniziative che possano essere concorrenziali, all'interno o all'esterno del proprio territorio, con l'attività della Società di cui al presente Trattato.

Articolo 3

La Società di cui all'Art. 1 disporrà di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza, allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilità dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 mt.

Limitatamente al periodo di validità del presente Accordo lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo originato nella Repubblica di San Marino, e svolto dalla Società di cui all'art. 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati.

Articolo 4

La Società di cui all'Art. 1 opererà nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, italiana e sammarinese, che concorrono a costituirla, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione.

La Società ispirerà la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione. A questo obiettivo concorreranno i proventi da pubblicità e dall'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Trattato il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con la somma

forfettaria di lire 6 miliardi annui. La Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo finanzierà alle stesse condizioni che potrà ottenere, l'installazione degli impianti fino ad un massimo di lire 12 miliardi, secondo modalità che verranno stabilite tra le Società concessionarie di cui all'Art.1.

Nella Repubblica di San Marino la Società sarà esente da ogni tassa o imposta presente e futura.

Le competenti Autorità sammarinesi rilasceranno i necessari permessi di lavoro sulla base delle richieste presentate dalla Società di cui all'Art.1.

Articolo 5

I due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, anche sul piano internazionale, atte a rendere possibile il funzionamento degli impianti.

Articolo 6

I due Governi costituiranno una Commissione Mista che si riunirà su richiesta di una delle due Parti, o almeno una volta all'anno, al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

Articolo 7

Per quanto riguarda la radiodiffusione sonora e televisiva diretta da satellite sulle frequenze assegnate alla Repubblica di San Marino, i due Governi si impegnano a non adottare iniziative unilaterali. Resta inteso che, qualora se ne ravvisi la possibilità e la convenienza, il Governo di San Marino, previo accordo con il Governo italiano, autorizzerà la Società di cui all'Articolo 1 ad una utilizzazione diretta di tale mezzo.

Articolo 8

Dalla data della firma del presente Accordo, e fino a quando non sarà operativa la Società di cui all'Articolo 1, il Governo italiano, in collaborazione con il Governo della Repubblica di San Marino, si impegna a che la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo fornisca una informazione riguardante San Marino, a carattere continuativo, con diffusione sul territorio sammarinese.

Nello stesso periodo, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a non porre in essere ed a non consentire che vengano poste in essere, nel proprio territorio, altre iniziative in campo radiotelevisivo.

Il Governo della Repubblica di San Marino, al momento in cui sarà operativa la Società di cui all'articolo 1, rinuncia altresì a collaborare, direttamente o indirettamente, ad iniziative in campo radiotelevisivo, al di fuori del proprio territorio.

Articolo 9

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo avrà la durata di 15 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi annuali salvo denuncia, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, in due originali, il²³ ottobre 1987.

Per la Governo della
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sehelli

Per il Governo della
REPUBBLICA ITALIANA

Giulio Andreotti